

STATUTO

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNO SA VIA CANNELLONE 10

Numero REA: SA - 443353

Codice fiscale: 05404270653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2015 - Statuto completo	2
--	---


Notaio
**Maria Francesca
SANSEVERINO**

Allegato "A" all'atto raccolta n. 5592	
STATUTO	
della Cooperativa	
"RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'	
ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
"RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.	
ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sar- no all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il compe- tente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
1	

	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Inoltre l'or-	
	gano amministrativo della società potrà anche istituire e	
	sopprimere succursali, unità locali, filiali, agenzie, uffici	
	e rappresentanze in Italia e all'Estero purchè nel territo-	
	rio dell'Unione Europea.	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050,	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deli-	
	berazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codi-	
	ce civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521	
	comma secondo del codice civile, può svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa potrà aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci che prestano la loro attività lavorativa instaura-	
	no con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la le-	
	gislazione Italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	E' fatto salvo quanto previsto e disciplinato in particolare	
	per la cooperativa sociale.	
	2	

	La società retta con i principi della mutualità ai sensi di	
	legge e, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini.	
	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, così co-	
	me definito, e nei limiti stabiliti dalla normativa regola-	
	mentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e	
	degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare	
	le seguenti attività:	
	La società ha per oggetto, nel rispetto delle vigenti norma-	
	tive, le seguenti attività:	
	- attuazione di servizi avanzati per il settore sanitario,	
	socio-sanitario e socio-assistenziale sia domiciliare che	
	presso strutture sanitarie pubbliche e private; servizi quali	
	"servizi di assistenza infermieristica domiciliare e ospeda-	
	liera; servizi di assistenza con fisioterapista a domicilio;	
	visite mediche generiche e specialistiche specifiche domici-	
	liari; consulenza e supporto psicologico; servizi di assi-	
	stenza estiva e feriale per anziani;" i seguenti servizi sono	
	solo a titolo esemplificativo e non esaustivi:	
	- promozione, organizzazione e gestione di servizi ed atti-	
	vità specialistiche per il sostegno psico-pedagogico e psico-	
	logico di minori e adulti e anziani in gravi difficoltà qua-	
	li: minori vittime di abusi e/o maltrattamenti, persone con	
	disturbi del comportamento o della personalità, portatori di	
	3	

	handicap, tossicodipendenti, immigrati ecc; creazione, orga-	
	nizzazione e gestione di attività di sostegno a famiglie in	
	difficoltà, promozione e realizzazione di servizi di assi-	
	stenza domiciliare rivolti ai malati terminali, a portatori	
	di handicap, nonché, più in generale, alle persone in situa-	
	zione di sofferenza, svantaggio o rischio di emarginazione;	
	- promozione, organizzazione e gestione di case residenziali,	
	centri ricreativi e di strutture assistenziali in genere,	
	per minori vittime di maltrattamenti e/o abusi e/o provenien-	
	ti da famiglie in difficoltà e/o coinvolti in situazioni di	
	devianza, malati, tossicodipendenti, donne - anche con figli	
	- in situazione di grave abbandono, persone con disturbi psi-	
	chiatrici, anziani, immigrati e, più in generale, persone e	
	famiglie in difficoltà;	
	- promozione, organizzazione e gestione di servizi ed atti-	
	vità specialistiche per il sostegno psico-pedagogico e psico-	
	logico di minori, adulti e anziani in gravi difficoltà quali:	
	minori vittime di abusi e/o maltrattamenti, persone con di-	
	sturbi del comportamento o della personalità, malattie dege-	
	nerative, quali (assistenza malati di alzheimer; assistenza	
	malati di parkinson; assistenza malati di demenza senili),	
	tossicodipendenti, ecc.;	
	- promozione, organizzazione e gestione di servizi di acco-	
	glienza diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà,	
	anche immigrati e/o disabili, quali, a titolo esemplificati-	
	4	

	vo, e non esaustivo: centri di aggregazione giovanile, centri	
	diurni, ludoteche, doposcuola, centri socio educativi, centri	
	psico-sociali, ecc.,	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di anima-	
	zione, educative, ludiche, ricreative, sportive e di atti-	
	vità di sostegno, orientamento e recupero scolastico e pro-	
	fessionale per minori, adulti e anziani in genere;	
	- trasporto ammalati con ambulanza; trasporto disabili; ac-	
	compagnamento e disbrigo pratiche esterne; servizio di segre-	
	tariato sociale: assistenza sanitaria su eventi sportivi, ma-	
	nifestazioni e fiere;	
	- attività di segretariato sociale per soggetti privati in	
	difficoltà o per enti ed organizzazioni operanti nei settori	
	socio-sanitari ed informazioni sulla previdenza legislativa	
	esistente;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di tipo	
	culturale, sportivo, turistico rivolte a soci e non soci, at-	
	tività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza	
	per soggetti in difficoltà, o per enti ed organizzazioni ope-	
	ranti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizza-	
	zione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;	
	- organizzazione e gestione dei servizi contabili, ammini-	
	strativi, di gestione del personale e per gli altri adempi-	
	menti di legge;	
	- promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi	
	5	

	rivolti a realtà settore con finalità socio-assistenziali,	
	educative o formative, allo scopo di sviluppare reti sociali;	
	a tal fine la cooperativa può affittare spazi ad uso sociale	
	e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e or-	
	ganizzativo;	
	- telesoccorso e teleassistenza;	
	- gestione e custodia di strutture socio assistenziali, cul-	
	turali, sportive ed educative, mense (scolastiche, ospedalie-	
	re, aziendali), ostelli, pensioni, hotel, ristoranti, bar,	
	pizzerie, case di riposo, case di cura, asili, case famiglie	
	e case alloggio, centri commerciali, di proprietà pubblica,	
	di privati, di enti morali ecclesiastici e religiosi attra-	
	verso i seguenti servizi, quali a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, di pulizia, giardinaggio, amministrativi;	
	- formazione ed aggiornamento professionale per il personale	
	direttivo docente delle scuole ed istituti statali di ogni	
	ordine e grado.	
	La società potrà usufruire di tutti i contributi e le agevo-	
	lazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e	
	Comuni, nonché privati e Comunità Europea.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la cooperativa può svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	6	

	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-	
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia	
	natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi a-	
	naloghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio	
	oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a fa-	
	vore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-	
	fessionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-	
	7	

	CEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUO-	
	TE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto	
	dell'art. 2519 C.C. Può essere compreso tra tre e otto solo	
	se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita del-	
	la cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo	
	di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	
	la cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	
	liti dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può supe-	
	rare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volonta-	
	ri sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	8	

	Possono essere ammessi soci lavoratori svantaggiati, di cui	
	all'art. 4) della legge 8 novembre 1991, n. 381, che devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	essere soci della cooperativa stessa. La condizione di perso-	
	na svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si	
	9	

	sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario	
	stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa	
	in materia vigente al tempo.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il	
	numero delle azioni;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà	
	stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	10	

	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà' annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni,	
	il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai li-	
	miti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente	
	11	

	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per re-	
	cesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o lega-	
	tari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può re-	
	cedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata o anche con consegna a mano,	
	ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo ammini-	
	12	

	strativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	13	

	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità' di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli e-	
	14	

	redi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva è responsabile verso la società e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote o le azioni sono sempre nominative.	
	Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai	
	15	

	soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autoriz-	
	zazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il so-	
	cio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione Tribunale.	
	CAPO III	
	SOCI COOPERATORI IN CATEGORIA SPECIALE	
	ARTICOLO 13 - L'organo amministrativo può deliberare l'ammis-	
	sione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in	
	appresso indicati "soci speciali", in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare il numero massimo fissato dalle disposizioni di	
	16	

	legge.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	cinquanta per cento di quello previsto per i soci cooperatori.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di	
	17	

	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione	
	dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di	
	emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea i soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis C.C..	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to che, in ogni caso, non può eccedere la durata prevista	
	dalla legge, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano ai soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	18	

	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	5.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto.	
	CAPO IV - SOCI ONORARI	
	ARTICOLO 14 - Ad insindacabile giudizio dell'organo ammini-	
	strativo potrà essere deliberata l'iscrizione nel "Libro dei	
	soci onorari", del socio lavoratore decaduto perché in pos-	
	sesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione	
	di vecchiaia o perché divenuto inabile a partecipare ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale.	
	L'assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta dell'or-	
	gano amministrativo e con le maggioranze indicate nel presen-	
	te statuto, l'iscrizione nello stesso "Libro dei soci onora-	
	ri" anche di persone fisiche aventi particolari titoli di me-	
	rito nei confronti della cooperativa.	
	19	

	CAPO V - SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 15 - Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro	
	che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono	
	essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giu-	
	ridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rap-	
	presentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare	
	il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o la potenziamento	
	aziendale. L'ammissione del socio sovventore è deliberato	
	dall'organo amministrativo. A ciascun socio sovventore non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento. I soci sovventori persone fisi-	
	che e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche	
	possono essere nominati amministratori. La trasferibilità	
	delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al	
	gradimento dell'organo amministrativo. In caso di liquidazio-	
	ne della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno di-	
	ritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci	
	cooperatori. In caso di riduzione del capitale sociale in	
	conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà	
	ridotto dopo quello dei cooperatori. Il rapporto con i soci	
	sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea Ordinaria dei soci.	
	20	

	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 16 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote o di azioni dei soci cooperatori	
	il cui valore non potrà essere inferiore nè superiore ai li-	
	miti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni	
	d) dalla riserva straordinaria	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sot-	
	toscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	21	

	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	Le quote dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi	
	dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposi-	
	ta dichiarazione attestante il numero delle quote sottoscrit-	
	te.	
	ARTICOLO 17 - Gli amministratori possono acquistare o rimbor-	
	sare quote o azioni della società, purchè sussistano le con-	
	dizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quin-	
	quies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 18 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo	
	il Collegio Sindacale;	
	CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	
	ARTICOLO 19 - L'Assemblea generale è costituita dai soci o,	
	se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle as-	
	semblee separate.	
	L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo.	
	La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie-	
	22	

	sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limi-	
	tazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile,	
	ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione	
	delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In	
	questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ri-	
	tardo.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in	
	Italia.	
	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazioni alle seguenti	
	condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti, in tutti collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	23	

	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso	
	nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca	
	la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano, controfirmata per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e	
	ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.	
	ARTICOLO 20 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria	
	24	

	che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in	
	mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.	
	Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria de-	
	ve essere redatto dal notaio.	
	ARTICOLO 21 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci i-	
	scritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni	
	socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota posseduta o il numero delle azioni posse-	
	dute.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da	
	altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente	
	della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice	
	civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sen-	
	si dell'art. 2539 del codice civile.	
	Il socio imprenditore individuale può altresì, ai sensi del-	
	25	

	l'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in assem-	
	blea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impre-	
	sa.	
	Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto	
	nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate	
	svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea ge-	
	nerale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai	
	soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono	
	nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello	
	dei votanti che li hanno eletti.	
	ARTICOLO 22 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia	
	ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spet-	
	tanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria	
	che straordinaria, e' validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 23 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del	
	26	

	bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma del-	
	l'art. 2364 del codice civile.	
	ARTICOLO 24 - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente at-	
	tribuito il potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività collegiale e determinare il	
	compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	27	

	programma di mobilità;	
	- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consi-	
	glio	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competen-	
	za dell'Assemblea	
	All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sulla proroga della durata o sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 25 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora	
	svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse	
	più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mu-	
	tualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo del-	
	le assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle	
	province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna del-	
	le gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separa-	
	te intervengono i soci che hanno residenza nella provincia	
	28	

	ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispet-	
	tiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in	
	quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea	
	generale dalla legge e dal presente statuto.	
	Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare	
	tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle as-	
	semblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai de-	
	legati nominati dalle assemblee separate.	
	ARTICOLO 26 - Le assemblee separate sono convocate con lo	
	stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale;	
	le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo	
	stesso ordine del giorno.	
	Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile	
	affinchè i delegati da esse eletti possano partecipare alla	
	Assemblea Generale.	
	Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua as-	
	senza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Ammini-	
	stratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'as-	
	semblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presi-	
	dente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte	
	dell'organo amministrativo.	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci	
	cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni.	
	29	

	In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità	
	delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rap-	
	presentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile,	
	anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.	
	Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presi-	
	dente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere tra-	
	scritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Gene-	
	rale.	
	ARTICOLO 27 - Le Assemblee Separate deliberano sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assem-	
	blea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assem-	
	blea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devo-	
	no essere soci e rappresentano i soci votanti delle assem-	
	blee separate. I delegati sono nominati in ragione di un de-	
	legato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.	
	L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati	
	supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.	
	I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo	
	le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.	
	I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate	
	sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.	
	ARTICOLO 28 - Per quanto non espressamente previsto, alle	
	assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea	
	generale dei soci.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	30	

	ARTICOLO 29 - La società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico nominabile anche a tempo inde-	
	terminato salvo dimissioni e/o revoche;	
	- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea	
	dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non in-	
	feriore a tre e non superiore a nove.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	di amministrazione di altre imprese a condizione che essi	
	siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo	
	dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto delibera-	
	tivo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	31	

	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, de-	
	terminare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano inve-	
	stiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitu-	
	tivo.	
	ARTICOLO 30 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, an-	
	che in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia,	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso tra-	
	smesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindaca-	
	le o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello	
	fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due)	
	giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	32	

	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'am-	
	ministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è	
	ammesso il voto per rappresentanza.	
	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in u-	
	na determinata operazione della società, precisandone la na-	
	tura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un	
	amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa l'organo collegiale.	
	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la società dell'operazione.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli	
	aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono	
	intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi	
	di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere as-	
	sicurate:	
	a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo	
	di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio,	
	33	

	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del se-	
	gretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione,	
	di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, rice-	
	vere e trasmettere atti e documenti in genere attuando con-	
	testualità di esame e di decisione deliberativa;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono es-	
	sere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione	
	onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	relativo.	
	ARTICOLO 31 - All'Amministratore Unico o al Consiglio di Am-	
	ministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordi-	
	34	

	naria e straordinaria e di disposizione della società nel ri-	
	spetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di	
	mutualità prevalente.	
	All'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la ge-	
	stione di qualsivoglia rapporto di credito e/o conto corren-	
	te, quali apertura, chiusura, operazioni similari e connesse.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un co-	
	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determi-	
	nando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue con-	
	trollate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art.	
	2381, 5° comma, C.C.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	35	

	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione.	
	ARTICOLO 32 - La firma e la rappresentanza legale della so-	
	cietà di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Ammini-	
	stratore Unico e al Presidente.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 33 - In caso di mancanza di uno o più amministratori	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 34 - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi	
	dell'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art.	
	36	

	2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea,	
	si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in	
	carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal precedente art.26.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art.	
	2399 del codice civile.	
	ARTICOLO 35 - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403	
	del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo corretto funzionamento.	
	Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice ci-	
	vile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo	
	contabile.	
	ARTICOLO 36 - I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle As-	
	semblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture.	
	37	

	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	ARTICOLO 37 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	Società per azioni.	
	CAPO V - REVISIONE	
	ARTICOLO 38 - Qualora sia nominato, e ove non sia obbligato-	
	ria la nomina di un revisore contabile o di una società di	
	revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo	
	contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito	
	da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per	
	legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato	
	da un revisore contabile o da una società di revisione i-	
	scritti presso il registro istituito presso il Ministero del-	
	la Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI E-	
	SERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 39 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	38	

	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile.	
	ARTICOLO 40 - In considerazione degli scopi societari che e-	
	scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal succes-	
	sivo art. 38 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	39	

	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 41 - La cooperativa deve riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le	
	ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità	
	ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	40	

	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 42 - Ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma c.c., la	
	cooperativa - alla quale, ai sensi del precedente articolo 7,	
	si applicano le normative sulle società a responsabilità li-	
	mitata - può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	41	

	TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 43 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scio-	
	glimento della Società' procede alla nomina di uno o più li-	
	quidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea straordinaria, con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	42	

	del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e se-	
	guenti del Codice Civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 44 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	43	

45 di 46

[illegible]